



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 143 DEL 29/09/2025**

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL
CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE DA
APPLICARE DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/09/2023 la Regione del Veneto ha aderito al progetto "MOVE- IN" (monitoraggio veicoli inquinanti) approvato dalla Regione Lombardia, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, e per il monitoraggio e sull'uso effettivo del veicolo e sullo stile di guida adottato;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'Accreditamento dei Telematic Service Provider in attuazione del progetto "MoVe-In" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 23/08/2022. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse e schema di protocollo d'intesa;
- con successivo Decreto n.230 del 20/11/2023 la Giunta Regionale del Veneto – il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici correlati all'attuazione del progetto "MoVe-In" in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.1279 del 25/03/2023;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- la deliberazione della giunta regionale n. 1005/dgr del 02/09/2025 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105."

Riconosciuto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV:
 - o livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10;
 - o livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

- livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 – rosso prolungato: si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato e previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- la stazione di riferimento per il Comune di Jesolo è quella denominata “San Donà di Piave”;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
- l’attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM₁₀) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Visto

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

Richiamate le ordinanze dirigenziali del comune di Jesolo n. 106 del 01/10/2021, n. 117 del 19/10/2022, n. 189 del 28/12/2023 e n.158 del 05/10/2024 che hanno disposto l’applicazione sul territorio comunale di misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici, rispettivamente nelle stagioni invernali 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con periodo di efficacia fino al 30/04/2025.

ORDINA

Dalla **data di pubblicazione** della presente ordinanza al **30 aprile 2026** (con esclusione del periodo di festività natalizie dal 20/12/2025 al 06/01/2026),

1. Nei periodi dal 01 ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 07 gennaio 2026 al 30 aprile 2026;
Nelle situazioni di livello di allerta 0 - verde, livello di allerta 1 - arancio e livello di allerta 2 – rosso:
il divieto di circolazione nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 08:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
 - a. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;
 - b. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;
 - c. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
 - d. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
 - e. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
2. Nel periodo dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026;
Nella situazione di livello di allerta 2 – rosso prolungato:
il divieto di circolazione ed uso tutti i giorni dalle 00:00 alle 24:00, per le seguenti categorie di veicoli:
 - a. macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;
3. Divieto dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione;

4. L'ambito territoriale sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte, viene indicato all'**allegato A** del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. Nella planimetria, vengono evidenziate inoltre, le arterie di traffico escluse dalle limitazioni;
5. I livelli: livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso e livello di allerta 2 – rosso prolungato si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma;
6. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, oltre che nel periodo di festività natalizie così come suindicato, qualora, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, l'U.O. Ambiente e Demanio Marittimo ne valuti l'opportunità, oltre che in occasione di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.
7. Deroghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello di allerta 0 - verde con motivazioni sociali, economici, di salute:
- a. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
 - b. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - c. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
 - d. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - e. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
 - f. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - g. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
 - h. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
 - i. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
 - j. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
 - k. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - l. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
 - m. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
 - n. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
 - o. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

Lo stesso modello sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Jesolo e sarà reso disponibile presso l'U.R.P. e presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Jesolo in via S. Antonio, 11 a Jesolo.

- p. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- q. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- t. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- u. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- v. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- w. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
- x. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- y. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- z. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- aa. veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

8. Deroghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso:
- a. Tutte le deroghe di cui al punto 7, fatta eccezione per quelle di cui al punto 7/i., 7/t. e 7/aa, che sono sostituite come di seguito indicate con motivazioni sociali, economici, di salute:
 - b. (ex 7/i.) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
 - c. (ex 7/t) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Jesolo che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
 - d. (ex 7/aa) la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;
 - e. per i soli veicoli categoria N diesel di categoria euro superiore alla 4, qualora vi siano effettivi impatti penalizzanti per mezzi operanti nei cantieri collegati ai fondi PNRR.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 c. 13-bis del D.lgs. 285/92, introdotto dall'art. 2 della Legge 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – modifiche al codice della strada" che prevede il pagamento di una somma da € 168,00 a € 678,00 e nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme di cui al capo I sezione II del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92 - Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune di Jesolo; ne verrà altresì inviata copia:

- All'U.O. Ambiente e Demanio Marittimo, per il successivo inoltro alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Tutela Atmosfera ed al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia;
- Alla Prefettura U.T.G. di Venezia;
- Alla Questura di Venezia;
- Al Commissariato di P.S. di Jesolo;
- Alla stazione Carabinieri di Jesolo;
- Al distaccamento Vigili del Fuoco di Jesolo;
- Alla tenenza di Guardia di Finanza di Jesolo;
- Alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 – Veneto Orientale;
- Alla Città Metropolitana di Venezia;
- All'azienda ATVO S.p.a.;
- Al Comando di Polizia Locale, per i controlli di competenza.

Sono abrogate le disposizioni emanate con precedenti ordinanze che vengano a trovarsi in contrasto con la presente.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI JESOLO

Ufficio Ambiente
Area Servizi Esterni

**AREE DI CIRCOLAZIONE SOGGETTE
ALLE LIMITAZIONI DEL TRAFFICO
DAL 01/10/2021**

LE LIMITAZIONI SI APPLICANO ALLE CATEGORIE VEICOLARI:

- VEICOLI PRIVATI E COMMERCIALI BENZINA E0, E1;
- VEICOLI PRIVATI E COMMERCIALI DIESEL E0, E1, E2;
- CICLOMOTORI E MOTOCICLI E0.

LEGENDA

-  Traffico Consentito
-  Traffico Limitato

